

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4264 del 17/09/2019
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA ALIAS S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ' DI FABBRICAZIONE DI PORTE BLINDATE, FINESTRE, IMPOSTE E CANCELLI METALLICI SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI GOSSOLENGO (PC), VIA BERLINGUER N. 22, 59, 26 e 53. MODIFICA SOSTANZIALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4367 del 16/09/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno diciassette SETTEMBRE 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**D.P.R. 59/2013 DITTA ALIAS S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ DI FABBRICAZIONE DI PORTE BLINDATE, FINESTRE, IMPOSTE E CANCELLI METALLICI SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI GOSSOLENGO (PC), VIA BERLINGUER N. 22, 59, 26 E 53. MODIFICA SOSTANZIALE.**

**LA DIRIGENTE**

**Visto** il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

**Preso atto** che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

**RICHIAMATE:**

1. la **Determinazione Dirigenziale n. 4019 del 3.8.2018** (rilasciata dal SUAP del Comune di Gossolengo con provvedimento unico n. 7 del 4.9.2018 prot. 9107), con cui è stato disposto di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta ALIAS S.R.L. per la modifica sostanziale dello stabilimento per l'attività di "fabbricazione di porte blindate, finestre, imposte e cancelli metallici" svolta in Comune di Gossolengo, via Berlinguer nn. 22, 26, 53 e 59. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
  - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
  - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
2. la D.D. di Arpae n. 4372 del 29.8.2018, rilasciata con provvedimento unico n. 8 del 5.9.2018 prot. 9172 del SUAP del Comune di Gossolengo, con cui veniva rettificata la Determinazione Dirigenziale n. 4019 del 3.8.2018 integrando il dispositivo con le prescrizioni relative ai monitoraggi da effettuarsi in sede di messa a regime all'unità ALIAS 8 di via Berlinguer n. 53;

**VISTE:**

- la nota n. 7937 del 18.7.2018 (prot. Arpae n. 113530 del 18.7.2019), con la quale lo Sportello Unico del Comune di Gossolengo ha trasmesso l'istanza, presentata dalla Ditta ALIAS SRL, di modifica sostanziale dell'AUA sopra richiamata richiedendo quindi i seguenti titoli ambientali:
  - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006, derivanti dalla modifica sostanziale dello stabilimento;
  - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/1995 per quanto attiene l'impatto acustico;

**PRESO ATTO** che:

- la modifica dello stabilimento riguarda l'installazione di un nuovo impianto di taglio termico nell'unità produttiva identificata come ALIAS 8 sita in via Berlinguer n. 53;
- non vengono previste modifiche nelle unità produttive ALIAS 1, ALIAS 3 ed ALIAS 4;
- risultano presenti impianti termici civili aventi potenza complessiva inferiore a 3 MW, quindi non soggetti ad autorizzazione in quanto rientranti nel titolo II della parte quinta del D.Lgs. 152/06;

**RICORDATO** che:

- presso lo stabilimento sono esistenti esclusivamente scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura;

**ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:**

- parere favorevole formulato dal Comune di Gossolengo con nota n. 8612 del 7.8.2019 (prot. Arpae n. 124745 del 7.8.2019);
- parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Servizio Territoriale di ARPAE con nota prot. n. 125810 del 9.8.2019;
- nota prot. n. 81848 del 27.8.2018 (prot. Arpae n. 125910 del 9.8.2019) con la quale il Dip.to di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza ha espresso parere favorevole, facendo presente che l'aria estratta dovrà essere reintegrata con pari portata d'aria naturale rispettando i parametri microclimatici standard per l'ambiente di lavoro considerato, evitando, altresì, la formazione di correnti d'aria interferenti tali da compromettere l'efficienza di captazione e gli stessi parametri microclimatici;

**RICHIAMATE** le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

**Richiamati**, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

**Ritenuto**, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

**Dato atto che**, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

## **DISPONE**

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta ALIAS S.R.L. (c.f. 01344690332) – avente sede legale in Comune di Gossolengo, Via Berlinguer n. 22 - per l'attività di "fabbricazione di porte blindate, finestre, imposte e cancelli metallici" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Gossolengo via Berlinguer n. 22, 26, 59 e 53, conseguente alla modifica sostanziale dello stabilimento medesimo. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
  - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
  - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
2. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

**ALIAS – UNITA' PRODUTTIVA 1 – VIA BERLINGUER N. 22**

**EMISSIONE N. E1 impianto di saldatura**

Portata massima	6000 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/a
Altezza minima	9 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di Azoto (espressi come NO <sub>x</sub> )	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di Carbonio (espressi come CO <sub>2</sub> )	10 mg/Nm <sup>3</sup>

**EMISSIONE N. E3 impianto di saldatura**

Portata massima	21500 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/a
Altezza minima	9 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di Azoto (espressi come NO <sub>x</sub> )	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di Carbonio (espressi come CO <sub>2</sub> )	10 mg/Nm <sup>3</sup>

- a) i camini di emissione, identificati univocamente con scritta indelebile in corrispondenza del punto di emissione, devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi.;
- b) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
  - o UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
  - o UNI EN 13284-1 per la determinazione del **materiale particellare**;
  - o UNI EN 14792 o UNI 10878 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
  - o UNI EN 15058 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, etc.) per la determinazione del **monossido di carbonio**;
- c) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- d) i monitoraggi, che devono essere effettuati ad E1 ed E3 a cura del gestore dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- e) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei monitoraggi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate da Arpae nodo di Piacenza, firmate dal responsabile dell'impianto, tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- f) le eventuali difformità accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate all'autorità competente per il controllo (Arpae) entro 24 ore dall'accertamento;

**ALIAS – UNITA' PRODUTTIVA 3 – VIA BERLINGUER N. 59****EMISSIONE N. E1 saldatura**

Portata massima	4000 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	9 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti	
Materiale Particellare	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di Azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio	10 mg/Nm <sup>3</sup>

- g) il camino di emissione, identificato univocamente con scritta indelebile in corrispondenza del punto di emissione, deve essere dotato di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità

- devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi.;
- h) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
- o UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
  - o UNI EN 13284-1 per la determinazione del **materiale particellare**;
  - o UNI EN 14792 o UNI 10878 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
  - o UNI EN 15058 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, etc.) per la determinazione del **monossido di carbonio**;
- i) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- j) i monitoraggi, che devono essere effettuati ad E1 a cura del gestore dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- k) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei monitoraggi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate da Arpae nodo di Piacenza, firmate dal responsabile dell'impianto, tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- l) le eventuali difformità accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate all'autorità competente per il controllo (Arpae) entro 24 ore dall'accertamento;

#### **ALIAS – UNITA' PRODUTTIVA 4 – VIA BERLINGUER N. 26**

##### **EMISSIONE N. E1 falegnameria**

Portata massima	21000 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particellare	10 mg/Nm <sup>3</sup>

- a) il camino di emissione, identificato univocamente con scritta indelebile in corrispondenza del punto di emissione, deve essere dotato di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi.;
- b) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
- o UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
  - o UNI EN 13284-1 per la determinazione del **materiale particellare**;
- c) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- d) i monitoraggi, che devono essere effettuati ad E1 a cura del gestore dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- e) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei monitoraggi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate da Arpae nodo di Piacenza, firmate dal responsabile dell'impianto, tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- f) le eventuali difformità accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate all'autorità competente per il controllo (Arpae) entro 24 ore dall'accertamento;
- g) le operazioni di manutenzione e la frequenza di sostituzione dei sistemi di abbattimento di E1, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati su apposito registro, con pagine numerate, bollate a cura di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti;

## ALIAS – UNITA' PRODUTTIVA 8 – VIA BERLINGUER N. 53

### EMISSIONE N. E1 saldatura

Portata massima	2000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	r8	
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti		
Materiale Particellare	10	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di Azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio	10	mg/Nm <sup>3</sup>

### EMISSIONE N. E2 taglio termico

Portata massima	3600	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	r8	
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti		
Materiale Particellare	10	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di Azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	20	mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio	5	mg/Nm <sup>3</sup>

- a) la cappetta catturante dell'impianto generante l'emissione E1 deve essere dotata di flangia;
- b) i camini di emissione, identificati univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione, devono essere dotato di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi.;
- c) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
  - o UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
  - o UNI EN 13284-1 per la determinazione del **materiale particellare**;
  - o UNI EN 14792 o UNI 10878 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
  - o UNI EN 15058 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, etc.) per la determinazione del **monossido di carbonio**;
- d) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- e) i monitoraggi, che devono essere effettuati ad E1 a cura del gestore dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- f) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei monitoraggi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate da Arpae nodo di Piacenza, firmate dal responsabile dell'impianto, tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- g) le eventuali difformità accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate all'autorità competente per il controllo (Arpae) entro 24 ore dall'accertamento;
- h) le operazioni di manutenzione e la frequenza di sostituzione dei sistemi di abbattimento di E2, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati su apposito registro, con pagine numerate, bollate a cura di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- i) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti non può superare un mese;
- j) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;

- k) qualora il periodo intercorrente tra la data di messa in esercizio e messa a regime degli impianti non coincida con quello sopra indicato, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico, all'Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. **Decorsi 15 giorni** dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore dello stabilimento;
- l) **entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime** degli impianti, il gestore dovrà comunicare ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre monitoraggi dell'emissione E2 finalizzati alla verifica del rispetto dei limiti imposti, effettuati in giorni diversi in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;
3. **di fare salvo** che:
- il gestore deve mantenere costantemente aggiornate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati a quanto prescritto dal regolamento REACH/CLP;
  - l'aria estratta dovrà essere reintegrata con pari portata d'aria naturale rispettando i parametri microclimatici standard per l'ambiente di lavoro considerato, evitando, altresì, la formazione di correnti d'aria interferenti tali da compromettere l'efficienza di captazione e gli stessi parametri microclimatici;
4. **di dare atto** che:
- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dal SUAP del Comune di Gossolengo sulla base del presente atto - sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale richiamata nelle premesse del presente atto a far data dalla messa in esercizio degli impianti di cui all'emissione E2 dell'unità produttiva di via Berlinguer n. 53 (ALIAS 8);
  - sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
  - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di prevenzione incendi, urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
  - resta fermo quanto disposto dal D.Lgs 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
  - la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica al SUAP per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
  - che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP.

Sottoscritta dalla Dirigente  
Dott.ssa Adalgisa Torselli  
con firma digitale

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**